REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

- Dr.ssa Rita Sannite - Presidente -

- Dr.ssa Maria Luisa Ciangola - Consigliere -

- Dr. Luigi Santini - Consigliere est. -

all'udienza di discussione in data 14 Marzo 2013, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 08.08.2012, e vertente

Tra

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro - tempore, elettivamente domiciliato/a in L'Aquila, via (...), presso la sede Provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. AC., dall'Avv. MC. e dall'Avv. CG., dell'Avvocatura dell'Istituto, come da procura generale alle liti

Appellante - appellato incidentale

E

CO. ed altri, rappresentati e difesi dall'Avv. MS. del Foro di Vasto, elettivamente domiciliata in L'Aquila, via (...), presso lo studio dell'Avv. FR., come da procura in atti

Appellati - appellanti incidentali

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 230/2012 emessa dal Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro, in data 29.06.2012.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 08.08.2012, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale era stato accolto il ricorso di CO., DD. ed altri, volto ad ottenere il riconoscimento in proprio favore del diritto a fruire dell'indennità di mobilità ex artt. 77 e 16 della Legge 23 Luglio 1991 n. 223.

A fondamento del gravame l'Istituto appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per erronea lettura delle risultanze istruttorie, dalla cui valutazione sarebbe dovuto discendere il rigetto della domanda, in quanto sfornita di prova in ordine al possesso, da parte degli appellati, delle requisito richiesto dall'art. 16, primo comma, della Legge 23 Luglio 1991 n. 223, attinente alla

possesso di "un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato". Ciò in quanto i predetti lavoratori, già dipendenti della società M. S.r.l., erano passati in data 02/04/2009, a seguito di "passaggio diretto" (e non di trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ.), alle dipendenze della società M. S.r.l., dalla quale erano stati poi licenziati e collocati in mobilità. Ha quindi concluso come in epigrafe.

Gli appellati hanno resistito al gravame, evidenziando che il passaggio dalla M. S.r.l. alla M. S.r.l., avvenuto senza soluzione di continuità in data 02/04/2009, andava correttamente qualificato, in linea con quanto statuito dal primo giudice, quale trasferimento di azienda ex art. 2112 Cod. Civ., stante l'assenza di contestazione in ordine ai fatti costitutivi della domanda. Hanno altresì proposto appello incidentale censurando la statuizione del primo giudice in punto di liquidazione delle spese di lite.

1. L'appello principale non è fondato e va respinto.

Con un unico motivo di gravame, l'Istituto appellante censura la decisione impugnata f nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza delle requisito del possesso di "un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato", tenuto conto della continuità del rapporto di lavoro nel passaggio dalla M. S.r.l. alla M. S.r.l., in applicazione del principio di non contestazione in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. In particolare, l'I.N.P.S. sostiene non potersi inquadrare il suddetto passaggio dalla M. S.r.l. alla M. S.r.l. quale trasferimento d'azienda ex art. 2112 Cod. Civ., contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, trattandosi piuttosto di "passaggio diretto" (comportante la cessazione di un rapporto di lavoro e la costituzione di uno nuovo presso altra impresa), come dimostrato dal tenore letterale di un accordo sindacale in data 23/04/2009, e deduce quindi la carenza di prova in ordine a tale decisivo aspetto.

Il motivo non è fondato.

In punto di diritto, è noto che gli artt. 7, 8 e 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 disciplinano l'istituto dell'indennità di mobilità, spettante, in presenza di determinati requisiti, ai lavoratori iscritti nelle apposite liste di cui all'art. 6. In particolare, ai fini della concessione dell'indennità ex artt. 77 e 16 L. 223/91, sono necessari i seguenti requisiti:

a) requisito dimensionale dell'azienda, che deve avere più di 15 dipendenti (artt. 1 e 16 L. 223/91);

b) rispetto delle procedure di mobilità (art. 4 L. 223/91);

c) presentazione della domanda nei termini;

d) iscrizione nelle liste regionali di mobilità;

e) anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato (art. 16 comma 1 L. 223/91).

In punto di fatto, non è in contestazione, ed è comunque provato per tabulas, che gli appellati, già dipendenti della M. S.r.l., sono transitati in data 02/04/2009 alla società M. S.r.l. (cfr. estratti conto previdenziali e verbale di accordo sindacale del 23.04.2009), dove hanno usufruito della CIGS dal 01/09/2009 al 31/08/2010 (cfr. verbale accordo CIGS di 13.10.2009), per essere poi licenziati in data 03/09/2010 (cfr. lettere licenziamento), all'esito di una procedura di mobilità (v. comunicazione preventiva ex art. 4 Legge 23 Luglio 1991 n. 223 in data 25.08.2010 e verbale di accordo sindacale del 03.09.2010, in atti Inps).

Risulta altresì per tabulas che tutti i lavoratori hanno presentato domanda per ottenere l'indennità di mobilità ex artt. 77 e 16 Legge 23 Luglio 1991 n. 223 e che tali domande sono state respinte dall'Inps per carenza del requisito dei "sei mesi di effettivo lavoro svolto nell'ultimo rapporto di lavoro".

Tali fatti sono tutte provati documentalmente e sono comunque da ritenersi del tutto pacifici, come dimostrato dal fatto che la documentazione sopra indicata è stata prodotta in massima parte dallo stesso Istituto previdenziale.

Dalla documentazione in atti risulta altresì dimostrato che non vi è stata soluzione di continuità nel passaggio dalla M. S.r.l. alla M. S.r.l. (v. estratti contributivi) e che, in forza di accordo sindacale del 23/04/2009 (in atti parte appellata), tutti i lavoratori assunti dalla M. S.r.l. hanno continuato a godere dei benefici contrattuali e normativi già maturati presso la M. S.r.l., continuando a prestare la propria attività lavorativa nella stessa sede aziendale e con le medesime mansioni.

Ritiene la Corte che, in ordine alla suddette circostanze di fatto, in assenza di puntuali e specifiche allegazioni di segno contrario da parte dell'Inps, il primo giudice ha fatto buon governo del c.d. principio di non contestazione, in virtù del quale i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici quando l'altra parte abbia tenuto un comportamento processuale logicamente incompatibile con il disconoscimento dei fatti medesimi.

Così ricostruita la vicenda, deve ritenersi, in linea con quanto statuito in prime cure, che la fattispecie in esame sia correttamente inquadrabile nell'ambito della disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 Cod. Civ.

E' infatti noto che la giurisprudenza ha ammesso la configurabilità del trasferimento d'azienda in tutti i casi in cui muti il titolare dell'impresa, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti contrattuali diretti tra cedente e cessionario (Cass. 7 dicembre 2006, n. 26215; Cass. 13 gennaio 2005, n. 493).

La Corte di Cassazione, a sostegno di tale assunto, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, che non reputa necessaria l'esistenza di rapporti contrattuali diretti fra il cedente ed il cessionario. Si veda, in particolare, la direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50/Ce, il cui testo così recita: "Fatta salva la lettera a) (...), è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria". La predetta direttiva adotta quindi una nozione di "entità economica" ancorata all'insieme di "mezzi organizzati", ossia dei beni e dei rapporti mediante i quali è esercitata l'attività d'impresa, dei quali va valutata identità".

A tale ultimo elemento fa ripetutamente riferimento la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, premesso che la direttiva mira ad assicurare la continuità della relazione dei lavoro nell'ambito di un'entità economica, ha precisato che "... il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi di detta direttiva consiste nell'accertare se l'entità in questione abbia conservato la propria identità. Il trasferimento deve quindi avere ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un opera determinata" (v. sent. CGUE, VI sez., 24.1.2002, causa C - 51/00, Te.; CGUE 11.3.1997, C - 13/95, Su.).

In quest'ordine di concetti, rileva la Corte che nel caso di specie non è in contestazione la circostanza della corrispondenza tra l'attività svolta dal cedente (M. S.r.l.) e quella che ha continuato a essere esercitata presso l'azienda cessionaria (M. S.r.l.). La cessione (come risulta

dall'accordo sindacale del 23.04.2009) ha riguardato tutti i dipendenti della M. S.r.l., i quali hanno espressamente visto riconosciuto il godimento di tutti i benefici contrattuali e normativi già maturati presso la quale hanno continuato a prestare attività lavorativa, senza soluzione di continuità e senza mutamento alcuno delle modalità esecutive del rapporto.

E' quindi avviso della Corte che il trasferimento di tale complesso di beni e personale possa ritenersi significativo ai fini della prosecuzione dell'attività economica in questione, si da integrare gli estremi di cui all'art. 2112 c.c., nel significato sopra delineato.

Ne consegue che, cumulando i periodi lavorativi prestati dagli appellati presso la M. S.r.l. e la M. S.r.l., deve ritenersi integrato il requisito della "anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato", previsto dall'art.16 comma 1 della L. 223/91.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello principale deve essere respinto.

2. La parte appellata ha proposto appello incidentale, sostenendo la riduttività della liquidazione delle spese di lite operata dal primo Giudice in sede di applicazione del generale principio di soccombenza.

Il gravame non ha fondamento.

Ritiene, infatti, la Corte di potere applicare nel caso di specie il dettato dell'art. 4 comma II comma della legge n. 794/1942 pacificamente ritenuto non abrogato dalla disposizioni successive (cfr. fra le altre Cass. sez. lav., 3.9.2003 n. 12840; id., 18.12.2003 n. 19412; id., 8.4.2004 n. 6915; id., 22.5.2004 n. 9874).

Si ha riguardo, infatti, ad una causa di non particolare complessità, con posizioni del tutto sovrapponibili per tutti i lavoratori interessati, ed avente per oggetto esclusivamente una mera questione interpretativa della normativa di riferimento. Dalla lettura del ricorso introduttivo e dei verbali di udienza di primo grado è agevole desumere che la difesa di parte appellata non è stata onerata della effettuazione di particolari attività istruttorie, vertendo la controversia solo su questioni di carattere documentale, il che consente di applicare la suddetta riduzione.

Né può dubitarsi del potere del giudice di appello - dinanzi al quale sia stata proposta impugnazione per violazione dei minimi di tariffa - di fare applicazione della norma in questione anche in assenza di una specifica domanda in tal senso, dal momento che la doglianza così proposta investe il giudice di secondo grado del potere-dovere di verificare la congruità dei compensi liquidati nel precedente grado di giudizio alla luce dell'intera normativa vigente, anche se non richiamata dalle parti in causa, con il solo limite di non poter ulteriormente ridurre la precedente liquidazione ove manchi uno specifico motivo di impugnazione incidentale proposto dal soccombente. Per quanto sopra, l'appello incidentale va rigettato.

Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza sull'appello principale e si liquidano come da dispositivo, restando invece compensate quelle dell'appello incidentale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:

- rigetta l'appello principale;

- rigetta l'appello incidentale;

- condanna l'I.N.P.S. a rifondere agli appellati le spese del grado, che liquida in complessivi Euro 3.960,00, oltre I.V.A. e C.A.P.

Così deciso in L'Aquila il 14 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013.